
SCUOLA SPECIALIZZATA PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI, CANOBBIO

Regolamento interno dei moduli complementari per l'ammissione ai curricula sanitari delle scuole universitarie professionali (SUP) (del 2 luglio 2012)

visti:

- gli artt. 3 e 9 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr);
- l'art. 5 della Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) del 6 ottobre 1995;
- il Profilo delle scuole universitarie professionali del settore sanitario (SUP sanitarie) del 13 maggio 2004 emanato dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità;
- la risoluzione governativa n. 3191 del 31 maggio 2011;
- gli artt. 1a) e 1b) del Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992,

ritenuto che le denominazioni personali e professionali utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'anno di formazione dei moduli complementari richiesti per l'ammissione ai curricula sanitari delle scuole universitarie professionali (SUP).

Art. 2 Finalità

¹I moduli complementari hanno lo scopo di permettere agli studenti ammessi alle formazioni sanitarie della SUPSI, Dipartimento sanità (SUPSI-DSAN), oppure che intendono accedere ai curricula sanitari (salvo per la formazione di psicomotricista) di una SUP in un altro Cantone, di acquisire le conoscenze e le competenze professionali di base necessarie all'entrata nelle formazioni bachelor.

²I moduli complementari sono rivolti agli studenti non in possesso della maturità professionale di indirizzo sociosanitario o della maturità specializzata, indipendentemente dal curriculum professionale scelto (fisioterapia, ergoterapia, cure infermieristiche, levatrice e dietista).

Titolo II Ammissione

Art. 3 Procedure d'ammissione

¹Accedono direttamente alla formazione i candidati che sono stati ammessi alla Supsi-DSAN dopo gli esami attitudinali e di graduatoria.

²Il Dipartimento sanità della Supsi segnala alla Direzione della scuola i nominativi dei candidati ammessi ai corsi di laurea in fisioterapia, ergoterapia, cure infermieristiche. La scuola formalizza l'iscrizione con gli studenti e completa le pratiche amministrative.

³Gli studenti, residenti in Ticino, interessati a formazioni sanitarie di livello SUP non offerte nel Cantone devono iscriversi attraverso il bando di concorso pubblicato nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

Titolo III Formazione

Art.4 Scopo

I moduli complementari consentono a chi li frequenta di:

- a) acquisire le conoscenze e le capacità proprie all'ambito professionale sanitario
- b) prepararsi ad una migliore integrazione con i colleghi detentori della maturità professionale di indirizzo sociosanitario
- c) percepire in modo più concreto e reale le principali caratteristiche delle professioni sanitarie e le implicazioni legate alle attività di cura e di riabilitazione
- d) entrare in contatto diretto con gli utenti delle strutture sanitarie.

Art.5 Durata della formazione

La durata della formazione è di un anno scolastico.

Art. 6 Organizzazione

¹La gestione e l'organizzazione dei moduli complementari è affidata alla Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, che si avvale della collaborazione del Dipartimento sanità della Supsi.

²I contenuti della formazione sono definiti dalla SUPSI, in collaborazione con la direzione della SSPSS, sulla base dell'estrapolazione dei contenuti dei programmi di conoscenze professionali definiti nei piani di formazione e delle ordinanze sulla formazione professionale di base per l'operatore socio sanitario e il rispettivo piano quadro di riferimento.

³ La Divisione della formazione professionale, su proposta della direzione della SSPSS, designa il responsabile della formazione.

⁴ Il monitoraggio della formazione è attribuito ad un gruppo di accompagnamento costituito da un rappresentante della SUPSI, da uno della Divisione della formazione professionale e dal direttore della SSPSS.

Art. 7 Struttura della formazione

I moduli complementari sono costituiti da settimane di formazione scolastica e da settimane di stage pratico in istituzioni sociosanitarie, così ripartite:

- a) **la formazione scolastica** ha una durata di 16 settimane
- b) **lo stage pratico in istituzione** ha una durata di 16 settimane.

Art. 8 Valutazione

¹Ogni singolo modulo viene valutato in termini di acquisito, rispettivamente non acquisito, e in caso di non acquisizione del modulo è prevista una rimediazione.

²Il rapporto dello stage pratico deve essere acquisito e certificare il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Art. 9 Assenze

¹Le assenze durante la formazione teorica e lo stage pratico non devono superare il 20% delle ore totali d'insegnamento o dello stage pratico.

²Il superamento del limite indicato preclude l'ottenimento della certificazione finale.

³Il responsabile della formazione fissa le condizioni di rimediazione per chi non ottempera al capoverso 1.

⁴Le assenze durante lo stage pratico devono essere recuperate con un prolungamento corrispettivo dello stage.

Art. 10 Stage pratico

¹Sono considerati luoghi di pratica coerenti con le finalità di questo periodo di formazione:

- a) i reparti di cura ospedalieri, le strutture riabilitative, gli studi di fisioterapia o di ergoterapia;
- b) i reparti di cura in case per anziani;
- c) i servizi di cura e assistenza a domicilio.

²Sono possibili anche altre collocazioni, previa segnalazione e valutazione della struttura da parte del responsabile di formazione.

³Spetta agli studenti reperire il loro luogo di pratica. Il responsabile della formazione sostiene nella ricerca dei luoghi di stage segnalando gli enti disponibili.

⁴Il contratto di stage fra studente e istituzione deve contenere almeno le seguenti indicazioni: funzione svolta; durata dello stage; orario di lavoro; retribuzione; coperture assicurative.

⁵La retribuzione è negoziata dallo studente con i responsabili dei luoghi di pratica, ma di regola va riconosciuto almeno l'importo minimo di fr. 400.-- al mese fissato dalla Divisione della formazione professionale con risoluzione n. 560.06 723 del 29 dicembre 2006.

Art. 11 Finalità dello stage pratico

¹Durante lo stage lo studente si impegna nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) inserirsi nelle équipes di lavoro e contribuire attivamente all'attività del reparto/ struttura;
- b) conoscere l'utente ed entrare in relazione con lui e, progressivamente, utilizzare strumenti di osservazione e di raccolta dati;
- c) partecipare all'erogazione di attività assistenziali per quanto attiene alle attività della vita quotidiana ed in particolare alla mobilitazione, all'alimentazione, all'igiene;
- d) partecipare ad attività di animazione e di occupazione del tempo;
- e) sviluppare l'espressione e l'analisi dei propri vissuti personali e professionali sperimentati durante lo stage;
- f) impegnarsi nell'acquisizione di nuove conoscenze, in sintonia con la futura formazione personale e professionale;

²Durante il periodo di pratica sono garantiti da parte dell'istituzione formativa dei momenti di supervisione e di valutazione in collaborazione con l'istituzione di accoglienza.

Art. 12 Statuto dello studente durante lo stage pratico

¹La statuto di riferimento per la stipulazione del contratto di stage è quello di praticante (o stagiaire).

²Per gli aspetti di tipo contrattuale fanno stato le disposizioni della struttura ospitante; in loro assenza fa stato il contratto tipo definito dalla Scuola.

³La struttura assicura l'allievo contro i rischi di infortuni professionali e no, come pure per la responsabilità civile.

⁴L'orario di lavoro corrisponde a quello in uso nella struttura ospitante e di principio dovrà essere analogo a quello in vigore per il personale occupato a tempo pieno.

Art. 13 Bilancio e valutazione formativa

¹Il responsabile di formazione della scuola effettua un primo bilancio formativo al termine del primo mese di stage.

²Al termine dello stage pratico, il responsabile di formazione prende contatto con il luogo di formazione pratica e organizza un incontro di valutazione per ogni singolo allievo.

³Il responsabile di formazione in accordo con il responsabile del luogo di stage valutano l'impegno dimostrato dallo studente nell'assunzione di compiti operativi e nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

Art. 14 Certificazione finale

¹Al termine della formazione viene rilasciato un attestato finale che certifica il completamento dei moduli complementari, a condizione che lo studente:

- a) abbia ottenuto al massimo un modulo non acquisito;
- b) il rapporto dello stage pratico sia positivo;
- c) abbia ottemperato alle condizioni fissate dall'art. 9 del presente regolamento per quanto riguarda la frequenza scolastica.

²La ripetizione dell'anno scolastico è consentita una sola volta.

Titolo IV
Aspetti finanziari, entrata in vigore

Art. 15 Tassa e spese

¹Per tutti gli studenti domiciliati in Ticino la Scuola percepisce una tassa scolastica di fr. 50.- al momento dell'ammissione; per gli studenti non domiciliati in Ticino la tassa scolastica ammonta a fr. 7'100.--, a cui va aggiunto l'importo di fr. 50.- di tassa per materiale.

²E' assimilata al domicilio la residenza in Ticino autorizzata secondo le disposizioni in materia di polizia degli stranieri.

³Le spese per il materiale personale, trasferte, visite mediche o vaccinazioni sono a carico dello studente.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2012/2013 ed è stato approvato dalla Divisione della formazione professionale con decisione n. 560.12.210. del 9 luglio 2012.